

Sent.226/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37735** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza dei sig.ri:

xxxxxxx, nata a xxxxxx il xxxxxx (xxxxxxxx) e residente in xxxxxx alla via xxxxxx, **xxxxxxxx**, nato a xxxxxxx il xxxxxx (xxxxxxx) e residente in xxxxxxx al Viale xxxxxx n. xxx – in qualità di figli ed eredi di xxxxx xxxxxxx, nata ad xxxxxx il xxxxxx e deceduta a xxxxx il xxxxx, vedova di xxxxx xxxxxx, nato ad xxxxx il xxxxxx e deceduto a xxxxx il xxxxx –, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giandomenico Daniele (DNLGDM76T17D862H) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce alla via Mario Bernardini n. 2 (avv.gdaniele@avvocatopec.com);

contro:

Ministero della Difesa, **Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva** (80425650589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186 (previmil@postacert.difesa.it);

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di

Bari/BAT - Area Sud Adriatica (80415740580), in persona del dirigente dell'Ufficio 1°, rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Bari alla via Demetrio Marin n. 3 (rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 24.9.2025, l'Avv. Giandomenico Daniele per i ricorrenti, la Dott.ssa Giuditta De Marzo per il Ministero della Difesa e il Dott. Gianfranco Servodio per la RTS di Bari/BAT.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Dagli atti di causa risulta che:

- con ricorso del xxxxx presentato alla Corte dei conti, il sig. xxxx xxxxx, allievo carabiniere e padre degli odierni ricorrenti, impugnava il decreto n. xxxx del xxxx con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la sua domanda di pensione privilegiata;
- con sentenza n. xxxx del xxxxx (depositata il xxxx) questa Sezione accoglieva il ricorso e, per l'effetto, accertava «*il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 6^ categoria, tab. A, legge vigente, con decorrenza dalla data del congedo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge*»;
- l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso detta pronuncia (solo per l'aspetto relativo a oneri e accessori) veniva dichiarato inammissibile e improcedibile dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte con sentenza n. xxx del xxxxx (depositata il xxxxx);
- la citata sentenza n. xxxxxx, notificata al Ministero il xxxxx, passava in

giudicato all'esito del giudizio di appello;

- *medio tempore*, con istanza del xxxxx, trasmessa via pec il xxxx alla RTS e al Ministero della Difesa, la sig.ra xxxxx chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di vedova del sig. xxxxx (deceduto il xxxxx) nonché la corresponsione, sull'emolumento in questione, dell'indennità integrativa speciale e di tutti gli accessori spettanti per legge, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ogni rateo arretrato dal giorno della scadenza e fino al soddisfo;

- in esecuzione della citata sentenza n. xxxxxxx, con decreto del Ministero della Difesa n. xxxxx del xxxxx veniva concessa la pensione privilegiata tabellare in favore del sig. xxxxxxx e si autorizzava la RTS di Bari a effettuare i pagamenti al titolare;

- con nota prot. n. xxxxx del xxxxx, trasmessa a mezzo raccomandata a.r., la RTS inviava agli eredi xxxxx apposita modulistica, chiedendone la compilazione e la restituzione e fornendo disponibilità per la compilazione;

- con comunicazione via pec del xxxxx (indirizzata alla RTS e al Ministero della Difesa) l'Avv. Daniele chiedeva di ricevere «*un prospetto contabile contenente il dettaglio degli importi che verranno liquidati alla sig.ra xxxx xxxxx, vedova ed erede di xxxxxxxx, indicando l'ammontare di ciascun rateo e dei relativi accessori*»;

- detta comunicazione veniva riscontrata dalla RTS con nota n. xxxxxx dell'xxxxxx, con cui – nel rappresentare che i tabulati richiesti sarebbero stati resi disponibili successivamente alla liquidazione delle somme dovute, si trasmettevano «*gli allegati modelli utili alla liquidazione delle somme dovute al Sig. xxxxxx e per esso agli eredi (moglie) e alla richiesta di reversibilità,*

oltre la domanda di accreditamento della pensione», in vista della loro compilazione;

- in assenza di riscontro, la RTS reiterava la richiesta di presentazione della formale istanza corredata della documentazione con e-mail del xxxxx indirizzata al legale e successivamente con nota raccomandata A.R. n. xxxx del xxxxx indirizzata direttamente alla sig.ra xxxxxx;

- con nota trasmessa via pec il xxxxx alla RTS e al Ministero della Difesa il legale della sig.ra xxxxx, nel rappresentare il mancato pagamento a quella data di alcuna somma sia a titolo di pensione diretta sia per arretrati di pensione di reversibilità, diffidava le Amministrazioni in indirizzo a «*porre in essere ogni adempimento necessario al fine di corrispondere ogni somma dovuta, maggiorata degli interessi di legge, consegnando tutti i calcoli propedeutici alla liquidazione degli emolumenti*»;

- con nota di riscontro del xxxxx la RTS rappresentava l'impossibilità di procedere alla liquidazione in mancanza della documentazione richiesta e la configurabilità, in considerazione delle reiterate richieste di trasmissione di detta documentazione rimaste inevase, di una *mora credendi*, da valutare sia in ordine alla effettiva spettanza degli oneri risarcitori, sia in ordine al computo dei termini di prescrizione sulla sorte capitale;

- seguiva riscontro via pec del xxxxx a firma del legale dei ricorrenti, parimenti indirizzato alle due Amministrazioni odierne resistenti, che contestava le posizioni della RTS sostenendo che: *i)* la domanda di reversibilità fosse stata avanzata fin dal xxxxx; *ii)* l'IBAN della sig.ra xxxxx fosse già noto alla RTS, avendo la stessa provveduto a pagarle altre somme e in ogni caso acquisibile tramite la consultazione delle banche dati accessibili alla stessa

Ragioneria; *iii)* fossero ancora ignoti i calcoli sottesi alla liquidazione e in quella sede ancora una volta richiesti;

- con successiva nota prot. n. xxxxx del xxxxxx, indirizzata al legale della sig.ra xxxx e al Ministero della Difesa, la RTS reiterava la richiesta di trasmissione della documentazione necessaria;
- con pec del xxxx l'Avv. Daniele trasmetteva la documentazione richiesta, dichiarando di restare in attesa di ricevere i conteggi richiesti;
- quindi, con determinazione n. xxx del xxxxx la RTS:

- «***ESAMINATA*** *l'istanza di pagamento presentata in data* ***xxxx*** *ed accertata la incompletezza dei dati forniti dalla sig.ra* ***xxxxxx xxxxx*** *in sede di dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 utili per la esatta liquidazione del trattamento di reversibilità*»
- «***RITENUTO*** *di poter comunque procedere alla liquidazione del trattamento di reversibilità con la* ***IIS ridotta al minimo INPS*** *in assenza dei requisiti socio economici non comunicati dalla sig.ra* ***xxxxx xxxxxx*** *nonostante la richiesta da ultimo effettuata con nota del* ***xxxxxxx***»;
- «***CONSIDERATO*** *che per i ratei pensionistici anteriore al quinquennio dalla data della domanda del* ***xxxxx*** *è maturato il periodo di prescrizione previsto dalla legge, così come univocamente recepita ed applicata dal Giudice Unico per le Pensioni…..*»;

decretava la liquidazione in favore della sig.ra xxxxxx, in qualità di coniuge superstite del sig. xxxxxx, della pensione tabellare di reversibilità di 6^ categoria, pari a € xxxx a.l. a decorrere dal xxxxxx, come da ricalcolo del sistema NOI-PA oltre, ove spettante, l'indennità integrativa speciale (IIS) di cui all'art. 2 della l. 27.5.1959, n. 324.

Il trattamento pensionistico di reversibilità veniva quindi concesso dalla data di presentazione della domanda ritenuta idonea ad avviare il relativo procedimento (xxxxx) con l'IIS in misura intera e salvo conguaglio, senza il pagamento dei ratei arretrati, limitati al quinquennio anteriore alla data della domanda, per effetto della ritenuta maturata prescrizione, rinviando il pagamento dei ratei arretrati e l'eventuale conguaglio all'esito dell'inoltro della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive per la corretta quantificazione del trattamento da erogare (la cui richiesta veniva reiterata con nota pec del xxxxxx)

2. – Con il ricorso depositato il xxxxx i ricorrenti – ritenendo che solo a far data dal xxxx (data di definitività della sentenza di questa Sezione n. xxxxx, che ha riconosciuto il trattamento pensionistico diretto in favore del sig. xx xxxx) potesse essere chiesto il trattamento pensionistico di reversibilità (non potendoci essere pensione indiretta in assenza di un previo riconoscimento di quella diretta) e che, conseguentemente, la domanda di reversibilità avanzata via pec il xxxx dalla sig.ra xxxx fosse tempestiva, essendo il diritto maturato all'esito del ricorso – hanno chiesto di:

- dichiarare il loro diritto, in qualità di figli ed eredi della sig.ra xxxxxx, al trattamento pensionistico di reversibilità (con riferimento al trattamento pensionistico diretto del sig. xxxxxxx) dal xxxx (data di decesso di quest'ultimo) al xxxxx (data di pagamento del primo rateo di pensione indiretta), con inclusione nella base pensionabile dell'IIS, oltre interessi legali e rivalutazione dalle scadenze dei singoli ratei a oggi;
- riconoscere sugli arretrati gli interessi anatocistici a far data dalla proposizione del gravame;

- condannare l'Amministrazione resistente alle spese, diritti e onorari, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario nonché al risarcimento dei danni *ex* art. 96 c.p.c.

3. – La RTS si è costituita con memoria depositata il xxxxx, con cui – sull'assunto che l'istanza di attribuzione del trattamento di reversibilità in suo favore sia stata prodotta dalla sig.ra xxxxx, in modo incompleto e reticente, solo in data xxxx e che, a fronte del decreto del Ministero della Difesa n. xxxx emesso in esecuzione della richiamata sentenza di questa Sezione n. xxxxx, il primo atto interruttivo della prescrizione sia stato formulato con diffida del xxxxx, dunque dopo 6 anni dalla data di azionabilità del credito (laddove l'art. 47-*bis* del d.P.R. 30.4.1970, n. 639 individua il termine prescrizionale di 5 anni per i ratei arretrati) – ha chiesto di:

- dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché proposto in assenza di idonea istanza amministrativa, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno *ex* art. 96 c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare integralmente prescritti i ratei di pensione maturati nel periodo dal xxxxx (data di decesso del sig. xxxxx) al xxxxxx e dichiarare non dovuti gli interessi in ragione della *mora credendi*, compensando integralmente le spese di lite.

4. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxx con cui, dopo aver rappresentato di:

- avere reiteratamente chiesto agli eredi xxxxx l'invio della certificazione necessaria, ai sensi di legge, per la liquidazione degli emolumenti accessori sui ratei di pensione privilegiata tabellare di 6^ categoria, conferita al dante causa con il citato decreto n. xxxxxxxx;

- non avere ancora acquisito agli atti i documenti richiesti per la corresponsione degli emolumenti accessori da parte degli eredi xxxxx né i prospetti contabili delle differenze mensili arretrate a cura della RTS e di non poter quindi provvedere al pagamento degli oneri accessori sulla pensione tabellare diretta;

si è rimesso alle valutazioni e determinazioni di questo Giudice, stigmatizzando il comportamento dilatorio e omissivo degli adempimenti creditori tenuto dagli eredi xxxxxx.

5. – Con memoria depositata il xxxxx la difesa dei ricorrenti ha replicato alle eccezioni e deduzioni della RTS e, ritenendo che nessuna prescrizione potesse maturare in pendenza del procedimento amministrativo correttamente e tempestivamente avviato con la più volte citata domanda di reversibilità del xxxxxx, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. – All'udienza del xxxxx il Giudice, accogliendo la richiesta della difesa dei ricorrenti (non opposta dalla RTS) di un termine per documentare il seguito dato da altre sedi territoriali della Ragioneria a istanze compilate su modulo non prestampato e trasmesse a mezzo pec, ha rinviato la discussione all'udienza del 17.9.2025 (poi differita d'ufficio al 24.9.2025), assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di atti e documenti.

7. – Con memoria depositata il xxxx la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sostenendo che:

- domande formulate in modo similare a quella per cui è causa, riferite allo stesso diritto, sarebbero state ritenute valide da altre RTS ai fini dell'avvio del procedimento di riconoscimento del trattamento di reversibilità producendo alcune determinazioni in tal senso;

- non sarebbe rinvenibile alcuna disposizione che imponga particolari forme per l'abbrivio dell'iter amministrativo e/o ne sanzioni il mancato rispetto; pertanto, la domanda presentata il xxxx con modalità diverse da quelle pretese dalla RTS sarebbe valida e, una volta regolarizzata con la produzione della documentazione richiesta, avrebbe prodotto i suoi effetti ora per allora;
- in ogni caso il riconoscimento del diritto operato dalla RTS con la nota del xxxxx avrebbe interrotto il decorso prescrizionale *ex* art. 2944 c.c.

8. – Con memoria depositata il xxxxx la RTS ha ribadito le conclusioni formulate in sede di costituzione, sostenendo che:

- il decreto n. xxxxx era riferito alla concessione del trattamento diretto in favore «*xxxxxxx e, per Lui agli eredi*»; in assenza di specificazioni, tanto la sig.ra xxxxxx quanto i figli, odierni ricorrenti, sarebbero stati soggetti sconosciuti, carenti dei dati identificativi e di quelli concernenti la legittimazione;
- «*in assenza delle formali istanze di liquidazione, contenenti i dati identificativi dei richiedenti, i dati per dimostrare la propria legittimazione, le dichiarazioni sostitutive atte a confermare la qualità di coniuge superstite non separato e di figli eredi legittimi, in assenza dei dati per l'esatta quantificazione dell'importo del trattamento pensionistico da erogare* […] *ed in assenza finanche dei dati bancari/postali per l'accreditamento delle somme da liquidarsi, tutti dati assolutamente indispensabili per consentire all'amministrazione di adempiere*», l'amministrazione non avrebbe potuto attivare i pagamenti richiesti;
- l'attivazione dei pagamenti sarebbe stata impossibile tanto sulla base dei dati contenuti nella pec del xxxxx quanto sulla base della richiesta generica del

xxxxx, inviata in riscontro alla richiesta formulata dalla RTS con la nota del xxxxx e che, reiterando una generica richiesta di pagamento, si atteggerebbe a rifiuto di fornire i dati necessari (forniti nel 2021).

9. – All'udienza del 24.9.2025 la difesa dei ricorrenti, dopo aver evidenziato il deposito tardivo delle note difensive della RTS, ha ripercorso la fattispecie e confermato le conclusioni rassegnate; la difesa della RTS ha illustrato la posizione dell'Istituto come da scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni in atti; il rappresentante del Ministero della Difesa si è riportato.

10. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

11. – La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene, sostanzialmente, all'idoneità dell'istanza di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità – avanzata dalla sig.ra xxxxxx (in qualità di vedova del sig. xxxxxx) con pec del xxxxxx – a dare avvio al relativo procedimento; domanda che le Amministrazioni resistenti ritengono fosse non procedibile sia per l'inesistenza del provvedimento concessivo del trattamento principale diretto (decreto n. xxxx del xxxxx), sia perché priva di tutti i documenti identificativi e dei dati necessari per l'attivazione dei pagamenti.

12. – Occorre preliminarmente precisare che all'interno dell'ordinamento non è rinvenibile alcuna disposizione che imponga all'amministrato l'utilizzo di particolari moduli e/o forme in sede di presentazione di un'istanza alla P.A. finalizzata al conseguimento di un bene della vita.

Certamente tale obbligo non è rinvenibile all'interno della l. 7.8.1990, n. 241, recante le norme generali in materia di procedimento amministrativo.

Un principio di libertà delle forme sembra per contro desumibile dal d.P.R.

28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), laddove, all'art. 38, sancisce, tra l'altro, che: «*Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica*» (comma 1); «*Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*» (comma 3).

Sicché, da un lato, si riconosce la più ampia libertà quanto al mezzo attraverso cui veicolare l'istanza alla P.A.; dall'altro, si impone all'interessato soltanto di sottoscrivere l'istanza alla presenza del funzionario incaricato di riceverla ovvero, nella diversa ipotesi di non compresenza fisica, che l'istanza sia sottoscritta e corredata di copia (non autenticata) di un documento di riconoscimento dell'istante.

13. – Tanto chiarito, l'odierna questione si specifica attorno alla possibilità di ritenere che l'istanza avanzata via pec il xxxxxx, da un lato, fosse tempestiva e, dall'altro, contenesse elementi sufficienti per consentirne alla RTS l'esame.

14. – Per quanto concerne la tempestività, deve ritenersi che l'istanza fosse munita di detta caratteristica; invero, la circostanza che la stessa sia stata presentata prima del formale riconoscimento (con il decreto n. xxx del xxxxx) del trattamento pensionistico privilegiato al sig. xxxx (dante causa dell'istante sig.ra xxxxx) è irrilevante, essendo stato chiarito che «*In materia previdenziale ed assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo*

all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Liguria, sent. n. 68/2013, che richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione).

Nel caso in esame, il diritto alla prestazione economica indiretta della sig.ra xxxxx deve ritenersi sorto alla sussistenza delle condizioni di legge, *id est* alla sentenza di questa Corte n. xxxxx che ha riconosciuto la pensione diretta, pronuncia divenuta definitiva a seguito della sentenza n. xxxxxx della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte, con cui l'appello promosso dal Ministero della Difesa è stato dichiarato inammissibile e improcedibile.

15. – Si tratta a questo punto di valutare se quella domanda avesse attitudine a dare avvio alla procedura di liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità richiesto.

15.1 – La modulistica allegata alla nota indirizzata il xxxxx dalla RTS agli eredi del sig. xxxxx al fine di «*consentire l'avvio dei pagamenti del trattamento*» di cui al decreto ministeriale n. xxxxx (concessivo del trattamento pensionistico privilegiato tabellare al defunto sig. xxxxxx) constava di tre moduli, di cui il primo denominato «*Autocertificazione per ammissione a pagamento pensione tabellare*», il secondo «*Domanda rateo: figli superstiti*» e il terzo «*Richiesta di accreditamento della pensione*».

Il primo modulo chiedeva l'invio di copia del prospetto contributivo INPS e si

articolava in domande finalizzate a conoscere: *1)* l'eventuale svolgimento, da parte del titolare della pensione tabellare, di attività lavorativa alle dipendenze di privati/P.A. a decorrere dal xxxxx (primo giorno individuato nel prospetto del decreto n xxxxx); *2)* l'eventuale titolarità di altra pensione; *3)* il codice fiscale; *4)* le modalità di accreditamento della pensione (conto corrente bancario, conto corrente postale, libretto postale nominativo).

Il secondo modulo era finalizzato a conoscere i dati identificativi dei figli superstiti (codice fiscale e residenza).

Il terzo modulo era relativo alle coordinate bancarie.

15.2 – Con l'istanza trasmessa via pec il xxxxx la vedova xxxxx, nel chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, allegava:

- copia della sentenza n. xxxxxx di questa Sezione;
- certificazione anagrafica relativa al decesso del sig. xxxx e alla sua qualità di vedova dell'istante nonché alla convivenza dei due figli;
- un suo documento d'identità.

15.3 – Ciò posto, da un lato, le informazioni relative alla posizione previdenziale del defunto xxxxx richieste dalla RTS potevano (*recte*: dovevano) essere acquisite direttamente dall'INPS, nel rispetto della regola che vieta alla P.A. di chiedere ai privati informazioni di cui sia già in possesso, dovendo acquisirle d'ufficio anche accedendo alle banche dati messe a disposizione da un'altra amministrazione (cfr. art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), della l. 12.11.2011, n. 183).

Dall'altro, la «*Situazione di famiglia*», prodotta dalla sig.ra xxxx in allegato all'istanza del xxxxx, rendeva disponibile alla RTS le informazioni necessarie

a identificare gli eredi del sig. xxxxx (ella medesima e i figli).

Unico dato non ancora fornito a quella data era quello relativo alle modalità di accredito del trattamento di reversibilità e alle coordinate bancarie; quest'ultimo sarebbe stato prodotto con la pec del xxxxxx, che per il resto non aggiungeva alcuna apprezzabile informazione rispetto a quelle già disponibili alla RTS resistente.

Tuttavia, nel 2021 queste ultime informazioni venivano giudicate dalla RTS idonee, per quanto ancora incomplete, a consentire la liquidazione alla sig.ra xxxxxxx della pensione tabellare di reversibilità, salvo ritenere maturata la prescrizione «*per i ratei pensionistici anteriore al quinquennio dalla data della domanda del* ***xxxxxx***» (cfr. determina RTS n. 455 del 2.2.2022).

15.4 – In base al comma 2-*bis* dell'art. 1 della l. n. 241/1990, «*I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede*»; si tratta di un principio avente portata biunivoca e corollario del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.

Tale principio, benché positivizzato solo nel 2020, aveva certamente vocazione a governare anche in precedenza le relazioni fra P.A. e contribuenti; come condivisibilmente chiarito dal giudice amministrativo, «*Sebbene art. 1 comma 2* bis *l. 241/90 sia stato introdotto solo dall'art.12, comma 1, lett. a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il principio di buona fede e di leale collaborazione doveva infatti intendersi già immanente nel sistema in una lettura funzionale della legge sul procedimento amministrativo, orientata al confronto tra privato e P.A. e fra più P.A., portatrici di distinti interessi, in sede procedimentale ai fini*

dell'adozione del provvedimento finale, volto all'applicazione della legge sulla base dei corretti presupposti di fatto e di diritto (attività vincolata) e nell'equilibrato contemperamento tra interesse pubblico primario ed interessi (pubblici e privati) secondari (attività discrezionale)» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2267 del 19.3.2025; cfr. anche Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 2795 del 7.2.2014).

Orbene, alla luce della complessa vicenda per cui è causa, è indubbio che entrambe le parti del rapporto per cui oggi si controverte abbiano serbato una condotta non perfettamente in linea con il principio di collaborazione: l'istante, non fornendo subito, ma solo nel xxxxx, le informazioni relative alle modalità di accreditamento; la RTS, omettendo di acquisire d'ufficio alcune informazioni e reputando quelle fornite dall'istante nel marzo xxxx insufficienti a erogare il trattamento richiesto, benché di contenuto sostanzialmente coincidente con quelle dell'agosto xxxxxx, sulla cui base fu decretata la liquidazione della pensione di reversibilità.

Tuttavia, nel confronto comparativo, la condotta della RTS appare quella contrassegnata da una maggiore divaricazione rispetto al principio in esame, giacché una comunicazione più chiara all'istante, con l'indicazione di un termine puntuale entro il quale trasmettere le informazioni, avrebbe certamente consentito di evitare i tempi lunghi che hanno connotato la vicenda *de qua*.

16. – Conclusivamente, ritiene questo Giudice che la domanda amministrativa avanzata dalla sig.ra xxxxxx il xxxxxx, ancorché non utilizzando i moduli forniti dalla RTS, fosse tempestiva e utile all'avvio del relativo procedimento e che la stessa, in ogni caso, abbia prodotto i suoi effetti ora per allora, una volta regolarizzata mediante la compilazione dei ridetti moduli (sulla

procedibilità – e conseguente idoneità a produrre effetti – ora per allora di un'istanza pensionistica originariamente incompleta e successivamente regolarizzata, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. 126 del 10.6.2024).

16.1 – In relazione a quanto precede, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti sig.ri xxxxxx e xxxxx, in qualità di figli ed eredi della sig.ra xxxxx xxxxxx, al trattamento pensionistico di reversibilità (con riferimento al trattamento pensionistico diretto del di lei defunto coniuge sig. xxxx xxxxx) dal xxxxx (data di decesso del sig. xxxxxx) al xxxxxx (data di pagamento del primo rateo di pensione indiretta), con inclusione nella base pensionabile dell'indennità integrativa speciale.

16.2 – Spettano altresì ai ricorrenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima nei limiti dell'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale; nonché gli interessi anatocistici *ex* art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 8/2007/QM).

16.3 – Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa alla condanna ai danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.

Invero, l'accertamento della responsabilità aggravata *ex* art. 96 c.p.c. «*discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda della art. 96 c.p.c., comma 1, dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale*» (Corte di Cassazione,

SS. UU., ord. n. 25041 del 16.9.2021).

Nel caso in esame, non può essere individuato alcun connotato di abusività e/o di mala fede o colpa grave nelle condotte processuali della RTS e del Ministero della Difesa, avendo entrambe le Amministrazioni legittimamente spiegato le proprie difese in relazione a una vicenda controversa e non priva di elementi di complessità.

16.4 – Proprio la complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37735**, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 24.9.2025.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

DEPOSITATA IL 7.10.2025 (F.TO DIGITALMENTE)

IL FUNZIONARIO

FRANCA MARIA ALFARANO

(F.TO DIGITALMENTE)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi

causa.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

DEPOSITATA IL 7.10.2025 (F.TO DIGITALMENTE)

IL FUNZIONARIO

FRANCA MARIA ALFARANO

(F.TO DIGITALMENTE)

IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE MONOCRATICO, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IN CASO DI DIFFUSIONE, SI OMETTANO LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DEL RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA.

BARI 7.10.2025 IL FUNZIONARIO

FRANCA MARIA ALFARANO

(F.TO DIGITALMENTE)